

Sped. in A.P. - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Cagliari

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte I e II

Cagliari, giovedì 12 agosto 2010

Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando occorre esclusi i giorni festivi

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI V. Nazario Sauro, 9 - Tel. 070 6061

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - a) abbonamento (anno solare); Parti I e II (esclusi i supplementi straordinari) Euro 51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) Euro 180,76; Parte III Euro 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno in corso. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. - b) vendita a fascicoli separati: Parti I e II Euro 1,03, Parte III Euro 1,81, Supplementi ordinari e straordinari: Euro 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l'estero, esclusi i paesi dell'Unione Europea. L'importo dovuto per l'attivazione o il rinnovo dell'abbonamento al Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, per le inserzioni e per l'acquisto dei medesimi bollettini dovrà essere versato esclusivamente sul conto corrente postale n.4093 intestato a Regione Autonoma della Sardegna - Tesoreria regionale - causale: BURAS (abbonamento/inserzione/acquisto) riferimento entrate EC312.001 - Cdr 01.02.04.

AVVERTENZE - Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Regione e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la generalità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Regione del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunci ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunci e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione nei soppressi fogli annunci legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato.

**N. 17**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 25/40 del 1° luglio 2010

**Competenze e procedure per l'autorizzazione  
di impianti per la produzione di energia elettrica  
da fonti rinnovabili.**

**Chiarimenti Delib.G.R. n.10/3 del 12.3.2010.  
Riapprovazione Linee Guida**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
1° luglio 2010, n. 25/40

**Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Chiarimenti Delib.G.R. n.10/3 del 12.3.2010. Riapprovazione Linee Guida.**

Il Presidente, di concerto con gli Assessori dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, della Difesa dell'Ambiente, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e dell'Industria, riferisce alla Giunta quanto segue.

In attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 3/2009, con la deliberazione della Giunta n. 10/3 del 12.3.2010, la Regione ha approvato l'atto di indirizzo e le linee guida in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione predetta ha evidenziato, per talune fattispecie, alcuni dubbi interpretativi in ordine ai seguenti punti:

1. al criterio di priorità delle "istanze presentate da soggetti che siano operatori di primaria rilevanza nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e che, oltre a garantire la gestione degli impianti realizzati per un ampio arco temporale, comprovino il possesso di capacità economico-gestionale ed imprenditoriale idonea anche a creare adeguate possibilità di sviluppo in riferimento alla filiera industriale connessa, dimostrando la capacità di inserirsi in una filiera produttiva (potenziandola) o di favorirne la nascita sul territorio regionale, nonché le conseguenti ricadute occupazionali";

2. al regime giuridico delle autorizzazioni con riferimento alla ripartizione delle competenze per tutte le tipologie di impianti, a seconda della potenza installata, con individuazione degli Enti competenti sul procedimento autorizzatorio;

3. alla definizione di "efficienza energetica" e di "opere connesse";

4. alla documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione unica;

5. alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), relative alla installazione di impianti eolici, in corso alla data di adozione della deliberazione n.10/3 predetta e alle istanze presentate successivamente alla stessa.

6. all'avvio del procedimento previsto dall'art. 6 e al regime transitorio previsto dall'art. 12 delle Linee guida;

7. alla definizione di "serra fotovoltaica effettiva".

In ordine al criterio di priorità di cui al precedente punto n. 1, il Presidente ricorda alla Giunta che lo stesso è stato inserito nella deliberazione n. 10/3 predetta, per assicurare al settore energetico regionale operatori che abbiano capacità tecnico economiche ed esperienza industriale adeguate alla tipologia di impianto anche in riferimento all'esercizio e alla gestione della dismissione e del ripristino a fine vita dello stesso.

Tuttavia, al fine di evitare fraintendimenti che possano interpretarsi quali presunte violazioni del principio

comunitario e nazionale della libera concorrenza, della liberalizzazione e trasparenza del mercato dell'energia e del divieto di introdurre nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi principi discriminatori, il Presidente propone di eliminare dal dispositivo della deliberazione n. 10/3 del 12.3.2010 il punto 1 suddetto, chiarendo che comunque occorre garantire che i richiedenti le sopraccitate autorizzazioni possiedano capacità tecnica ed economica adeguata alle caratteristiche dell'impianto.

Sui dubbi interpretativi sollevati in ordine al punto 2 e relativi al regime giuridico delle autorizzazioni, il Presidente propone alla Giunta di integrare, per effetto del D.Lgs. n. 56/2010, la lettera f del comma 1 dell'art. 4 come segue:

<f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della L. 9 gennaio 1991 n. 10 e successive modificazioni, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedono l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, i quali ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 15 maggio 2008, n. 115 sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività, di cui agli artt. 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e ss.mm., è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune>;

e di aggiungere i commi 4 e 5 di cui ne illustra il seguente contenuto:

comma 4 <Ai sensi dell'art.5, comma 7 del D.M. 19 febbraio 2007, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'art.12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387>;

comma 5 <La potenza installabile, determinata dalle caratteristiche strutturali dell'edificio su cui l'intervento dovrà essere realizzato, nonché il regime edilizio degli interventi è di seguito esplicitato nonché riepilogato nelle sottoelencate tabelle.

#### A. Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA)

Sono soggetti alla disciplina di denuncia di inizio attività prevista agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001, gli impianti di seguito elencati:

A1. di potenza elettrica nominale inferiore alla soglia indicata nella Tabella seguente:

Fonte	Soglie
Eolica	60 kW
Solare Fotovoltaico	20 kW
Idraulica	100 kW
Biomasse	200 kW
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW

Tabella 1 - impianti esclusi dalla Autorizzazione Unica (sottosoglia)

Nel caso in cui per la realizzazione dell'impianto rientrante tra le tipologie e le soglie di cui alla tabella 1 occorra acquisire altri atti di autorizzazione, pareri, valutazioni o assenti comunque denominati, gli stessi sono acquisiti e allegati alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.

A2. Gli impianti di energia da fonti rinnovabili da realizzare o installare in edifici o fabbricati esistenti, qualunque sia la destinazione d'uso, sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria come definita dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, e sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA).

A3. Ai sensi dell'art. 27, comma 20, della legge n. 99/2009, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione ad alto rendimento alimentate da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 1000 kW elettrici, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 20/2007.

B. Interventi in regime di installazione libera soggetti a Comunicazione Preventiva.

È sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, per gli interventi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni, considerati di manutenzione ordinaria e di seguito elencati:

a) l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

b) l'installazione di impianti solari (termici o foto-

voltaici):

- aderenti nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e non siano eccedenti la superficie delle falde del tetto;

- integrati nei tetti degli edifici i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e non siano eccedenti la superficie delle falde del tetto.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 40 del 25.3.2010, convertito con legge n. 73 del 22 maggio 2010, sono eseguiti previa comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, al Comune e nel rispetto dei presupposti indicati al 1 comma del medesimo articolo, i seguenti interventi:

- i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) "Centro storico" come individuata nei vigenti strumenti urbanistici comunali

Ai sensi dell'art. 27, comma 20, della legge n. 99/2009, l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione ad alto rendimento alimentate da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 50 kW elettrici, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 20/2007, sono assoggettati alla "sola comunicazione" da presentare all'autorità competente ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

Interventi in immobili e aree vincolati: sono esclusi dalla Comunicazione preventiva gli interventi previsti su immobili ricadenti nell'ambito della Parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", per i quali è prevista la procedura amministrativa della Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero, nel caso la potenza ecceda i limiti della tabella 1 sopra riportata, si dovrà procedere all'avvio del procedimento di autorizzazione unica.

C. Interventi assoggettati ad Autorizzazione unica.

La costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, non previsti ai precedenti punti A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione ai sensi degli articoli 5 e seguenti delle presenti Linee Guida regionali.

Tabella 2 – Quadro sinottico

Normativa	Tipologia impianto	Potenza/ destinazione d'uso	Procedura autorizzativa	Competenza amministrativa
D.L. n.40/2010 come convertito L.n.73/2010 Art.5	Pannelli solari, fotovoltaici e termici	Senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare fuori zona A) "Centro storico", come individuata nei vigenti strumenti urbanistici comunali.	Comunicazione preventiva, anche per via telematica, inizio lavori	Comune
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	<b>Qualunque tipologia di impianto fotovoltaico</b>	0-20 KW tutte le destinazioni d'uso	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	<b>Comune</b>
D.m. 19.02.2007 art.2, comma 1 lett.b3 D.lgs.,30.05.2008 n.115 art.11	<b>Impianto fotovoltaico integrato</b> installato sul tetto di edifici esistenti senza modificarne la sagoma	<b>qualsiasi potenza e destinazione d'uso</b> (civile, industriale, agricolo, commerciale e di servizi)	<b>Comunicazione preventiva</b> esclusi immobili ed aree vincolate	<b>Comune</b>
<b>Non ricompreso</b> nella categoria del D.m. 19.02.2007 art.2, comma 1 lett.b3	<b>Impianto fotovoltaico integrato</b> installato sul tetto di edifici esistenti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda o aderente alla superficie degli edifici ed i <b>cui componenti modificano la sagoma</b> degli edifici medesimi.	<b>qualsiasi potenza e destinazione d'uso</b> (civile, industriale, agricolo, commerciale e di servizi)	<b>Denuncia inizio (DIA):</b> è considerata manutenzione straordinaria. Occorre allegare l'autorizzazione paesaggistica se in immobili o aree vincolate ai sensi D.lgs.n°42/2004	<b>Comune</b> Alla Dia il proponente allega le altre autorizzazioni necessarie
d.m.19.02.2007 art.2, comma 1 lett.b2  D.lgs.,30.05.2008 n.115 art.11	<b>Impianto fotovoltaico parzialmente integrato</b> aderente al tetto di edifici esistenti e che rispetta contemporaneamente tutte le condizioni previste dall'art.11 del D.lgs n.115/2008	<b>qualsiasi potenza e destinazione d'uso</b> (civile, industriale, agricolo, commerciale e di servizi)	<b>Comunicazione preventiva</b>	<b>Comune</b>
d.m.19.02.2007 art.2, comma 1 lett.b1 e b2	<b>Impianto fotovoltaico</b> - non integrato - parzialmente integrato <b>in edifici esistenti che non rispetta contemporaneamente</b> tutte le condizioni previste dall'art.11 del D.lgs n.115/2008	<b>qualsiasi potenza e destinazione d'uso</b> (civile, industriale, agricolo, commerciale e di servizi)	<b>Denuncia inizio attività (DIA):</b> è considerata manutenzione straordinaria. Occorre allegare l'autorizzazione paesaggistica se in immobili o aree vincolate ai sensi D.lgs.n°42/2004	<b>Comune</b>
d.m.19.02.2007 art.2, comma 1 lett.b1  D.lgs. 387/2003	<b>Impianto fotovoltaico non integrato ubicato al suolo</b>	inferiore a 20 KW	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	<b>Comune</b>
d.m.19.02.2007 art.2, comma 1 lett.b1 –b2  D.lgs. 387/2003	<b>Impianto fotovoltaico non integrato ubicato al suolo o integrato o parzialmente integrato su strutture di nuova realizzazione</b>	superiore a 20 KW	<b>Autorizzazione unica</b>	<b>Regione</b>

|

Normativa Solare Termodinamico	Tipologia impianto	Potenza/destinazione d'uso	Procedura autorizzativa	Competenza amministrativa
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 3	Qualunque tipologia di impianto	qualsiasi potenza e <b>destinazione d'uso</b> (civile, industriale, agricolo, commerciale e di servizi)	<b>Autorizzazione Unica</b>	<b>Regione</b>
Normativa Idroelettrico	Tipologia impianto	Potenza/ destinazione d'uso	Procedura autorizzativa	Competenza amministrativa
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	Qualunque tipologia di impianto	0-100 KW qualsiasi <b>destinazione d'uso</b>	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	<b>Comune</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	Qualunque tipologia di impianto	Superiore a 100 KW qualsiasi <b>destinazione d'uso</b>	<b>Autorizzazione Unica</b>	<b>Regione</b>

<b>Normativa Eolica</b>	<b>Tipologia impianto</b>	<b>Potenza/ destinazione d'uso</b>	<b>Procedura autorizzativa</b>	<b>Competenza amministrativa</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	Qualunque tipologia di impianto	0-60 KW qualsiasi destinazione d'uso	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	<b>Comune</b>
D.lgs.,30.05.2008 n.115 art.11c.3	<b>Singoli generatori eolici</b> di altezza non superiore a 1,5 metro e di diametro non superiore a 1 metro	per qualsiasi potenza qualsiasi <b>destinazione d'uso</b>	<b>comunicazione preventiva</b>	<b>Comune</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	Qualunque tipologia di impianto	Superiore a 60 KW qualsiasi destinazione d'uso	<b>Autorizzazione Unica</b>	<b>Regione</b>
<b>Normativa Biomassa</b>	<b>Tipologia impianto</b>	<b>Potenza /destinazione d'uso</b>	<b>Procedura autorizzativa</b>	<b>Competenza amministrativa</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	impianti non cogenerativi	0-200 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	<b>Comune</b>
L.99/2009 art.20 comma 27	impianti micro cogenerativi	0-50 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>comunicazione preventiva</b>	<b>Comune</b>
L.99/2009 art.20 comma 27	impianti cogenerativi ad alto rendimento	0-1000 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	<b>Comune</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	impianti non cogenerativi	Superiore a 200 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>Autorizzazione unica</b>	<b>Regione</b>
<b>Normativa Gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas</b>	<b>Tipologia impianto</b>	<b>Potenza/ destinazione d'uso</b>	<b>Procedura autorizzativa</b>	<b>Competenza amministrativa</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	impianti non cogenerativi	0-250 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	<b>Comune</b>
L.99/2009 art.20 comma 27	impianti micro cogenerativi	0-50 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>Comunicazione preventiva</b>	<b>Comune</b>
L.99/2009 art.20 comma 27	impianti cogenerativi ad alto rendimento	0-1000 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	<b>Comune</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	impianti non cogenerativi	Superiore a 250 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>Autorizzazione unica</b>	<b>Regione</b>

Con riferimento al punto 3 ovvero sulla definizione di "efficienza energetica", il Presidente rileva che la nota n. 1 apposta all'art. 4 delle Linee Guida approvate con la citata deliberazione, prevede "per interventi di incremento di efficienza energetica, in base a quanto definito dal Decreto 192/2005 articolo 2 comma 1 lettera c), si intendono esclusivamente quelle misure atte a minimizzare il consumo di energia necessaria per il fabbisogno dell'edificio in esame, come, ad esempio, impianti fotovoltaici in regime di "scambio sul posto" o di autoproduzione".

La definizione riportata nella nota richiama quella contenuta nel D.Lgs. n. 192/2005 anziché quella prevista dallo stesso D.Lgs. 15.5.2008, n. 115, il quale, all'art. 2, comma 1, lett. b e c, definisce:

«efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;

«miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici.

Il Presidente pertanto propone l'abrogazione della citata nota n. 1 apposta all'art. 4.

Relativamente alla definizione di "opere connesse" contenuta nell'art. 3, al fine di chiarire quali interventi e quali opere debbono essere assentite con l'autorizzazione unica, il Presidente propone di integrare il predetto articolo come segue: «Sono considerate "opere necessarie alla connessione alla rete elettrica", tutti gli inter-

venti necessari per connettere gli impianti alla rete elettrica di distribuzione o alla rete di trasmissione, nonché le opere di connessione tra le predette reti, dichiarate dai gestori indispensabili per garantire l'immissione in rete di tutta l'energia effettivamente prodotta dagli impianti».

In ordine alla documentazione di cui al precedente punto 4 da allegare all'istanza di autorizzazione unica, il Presidente, in un'ottica di semplificazione amministrativa, propone che:

1. il termine di presentazione della lettera di patronage possa essere fissato anche all'atto di ritiro dell'autorizzazione unica.

2. il richiedente possa allegare all'istanza di autorizzazione unica il preventivo per la connessione ovvero soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione o concordati con i medesimi enti gestori.

In relazione invece al punto 5, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, poiché nella deliberazione 10/3 in esame viene espressamente stabilito "di limitare l'installazione di impianti eolici nel territorio regionale" e che sono "procedibili le istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale antecedentemente all'adozione della presente deliberazione", appare opportuno indicare, come atto di indirizzo ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 31/1998, che tutti i procedimenti di VIA non conclusi alla suddetta data devono essere interrotti e dichiarati improcedibili.

Sono altresì improcedibili le istanze di VIA pre-

sentate successivamente alla data di adozione della Delib.G.R. n. 10/3 che non rispondono ai requisiti in essa previsti.

Per quanto riguarda il punto 6, ovvero l'avvio del procedimento disciplinato dall'art. 6 ed il regime transitorio previsto dall'art. 12 delle Linee Guida allegata alla deliberazione n. 10/3, il Presidente propone:

in ordine all'art. 6 comma 3, di aumentare da quindici a trenta giorni il termine per la verifica della documentazione onde consentire una più approfondita analisi della documentazione stante la complessità tecnico-giuridica della materia in esame;

in ordine all'art. 12, di sopprimere i seguenti commi:

- il comma 3 perché presenta dei profili di indeterminazione relativamente alle fasi temporali del procedimento tali da dar luogo a possibili censure di illegittimità;

- il comma 4 in quanto il termine per regolarizzare le istanze risulta scaduto al 1° aprile 2010.

Per quanto concerne la definizione di "serre fotovoltaiche effettive", di cui al precedente punto 7 evidenziato dal Presidente, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che le "serre agricole fotovoltaiche", da realizzare con potenza superiore ai 20 KW, essendo sottoposte ad autorizzazione unica, sono di competenza della Regione. In merito evidenzia che, poiché l'art. 1, comma 423, della legge 23.12.2005, n. 266 (finanziaria 2006) ha ricompreso nella categoria delle attività agricole connesse, come definite al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, la produzione di energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, appare opportuno ricondurre la competenza al rilascio della predetta autorizzazione all'interno dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Strutture. Ciò consentirebbe altresì, attraverso la conoscenza degli impianti serricoli presenti nel territorio regionale, di monitorare l'andamento delle produzioni distinte per singola tipologia e di dotarsi di strumenti conoscitivi necessari all'Assessorato per programmare una pianificazione efficace ed incisiva, mirata alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e florovivaistici della Sardegna.

L'Assessore chiarisce, inoltre, quali sono i requisiti minimi indispensabili per considerare effettiva la serra fotovoltaica riferendosi anche alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.32/E del 6.7.2009,.

L'Assessore infine richiama l'attenzione sull'importanza della relazione agronomica che l'imprenditore agricolo deve allegare all'istanza di autorizzazione unica, nella quale dovranno risultare osservati i parametri individuati che concorrono a dimostrare la capacità agricola adeguata e la capacità produttiva della serra.

Inoltre, l'Assessore sottolinea la necessità di dover supportare l'imprenditore agricolo nella fase iniziale di predisposizione dei progetti per la realizzazione degli impianti e propone di individuare nella Agenzia Regionale LAORE il soggetto preposto a fornire il predetto supporto.

L'Assessore prosegue illustrando l'allegato atto di

indirizzo, rubricato "Criteri per la individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e controlli" e ne propone l'approvazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dal Presidente di concerto con gli Assessori dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, della Difesa dell'Ambiente, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e dell'Industria, acquisito il parere di legittimità espresso dai Direttori Generali della Presidenza, della Difesa dell'Ambiente, dell'Industria, dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e della Pianificazione Urbanistica, Territoriale e della Vigilanza Edilizia sulle Linee Guida

#### Delibera

1. di eliminare, fatto salvo il possesso da parte dei soggetti proponenti della capacità tecnica ed economica adeguata alle caratteristiche dell'impianto, dal dispositivo della deliberazione n. 10/3 del 12.3.2010, il seguente periodo: <di stabilire che devono essere privilegiate quelle istanze presentate da soggetti che siano operatori di primaria rilevanza nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e che, oltre a garantire la gestione degli impianti realizzati per un ampio arco temporale, comprovino il possesso di capacità economico-gestionale ed imprenditoriale idonea anche a creare adeguate possibilità di sviluppo in riferimento alla filiera industriale connessa, dimostrando la capacità di inserirsi in una filiera produttiva (potenziandola) o di favorirne la nascita sul territorio regionale, nonché le conseguenti ricadute occupazionali>;

2. di integrare l'art. 4, rubricato "regime giuridico delle autorizzazioni", secondo quanto proposto e illustrato dal Presidente;

3. di eliminare la nota n. 1 apposta all'articolo 4 delle Linee Guida allegata alla deliberazione n.10/3 in premessa meglio specificata;

4. di stabilire che la documentazione prevista dalle Linee Guida all'art. 5, lett. q) (lettera di patronage) può essere presentata unitamente all'istanza o all'atto del ritiro dell'autorizzazione unica;

5. di stabilire che il richiedente possa allegare all'istanza di autorizzazione unica il preventivo per la connessione ovvero soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione oppure allegare la predetta documentazione concordata con i medesimi enti gestori;

6. di integrare l'art. 3 delle Linee Guida come segue: <Sono considerate "opere necessarie alla connessione alla rete elettrica", tutti gli interventi necessari per connettere gli impianti alla rete elettrica di distribuzione o alla rete di trasmissione, nonché le opere di connessione tra le predette reti, dichiarate dai gestori indispensabili per garantire l'immissione in rete di tutta l'energia effettivamente prodotta dagli impianti>;

7. di aumentare a trenta giorni il termine previsto dall'art. 6 delle Linee Guida allegata alla Delib.G.R. n. 10/3 del 2010 e di sopprimere i commi 3 e 4 dell'art. 12 delle medesime Linee Guida;

8. di disporre, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della

L.R. n. 31/1998, che i procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi ad impianti eolici iniziati e non conclusi alla data di adozione della Delib.G.R. n. 10/3 del 2010, sono interrotti e dichiarati improcedibili. Sono altresì dichiarate improcedibili le istanze di VIA relative a impianti eolici presentate successivamente alla data di adozione della Delib.G.R. n. 10/3 che non rispondono ai requisiti in essa previsti;

9. di individuare nella Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Strutture, l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione unica per le serre fotovoltaiche con potenza superiore a 20 KW di nuova costruzione, da realizzare nell'agro la cui produzione di energia sia considerata attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile;

10. di approvare l'allegato atto di indirizzo rubricato "Criteri per la individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e controlli";

11. di riapprovare le allegate Linee Guida, che del presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, da intendersi sostitutive delle Linee Guida approvate con la Delib.G.R. n. 10/3 del 12.3.2010 e di renderle note mediante pubblicazione nel BURAS;

12. di dare mandato agli Assessorati competenti all'emanazione degli atti esecutivi ed attuativi del presente provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale  
Massidda  
Il Vicepresidente  
Sannitu

**Allegato alla Delib.G.R. n. 25/40 del 1.7.2010**

**PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - LINEE GUIDA**

**Articolo 1**

(Finalità)

1. Lo scopo delle presenti linee guida è quello di contribuire al perseguimento degli obiettivi comunitari, nazionali e regionali di diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante un sistema semplificato di regole volte a chiarire le modalità e i termini per l'ottenimento della autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.

2. Le presenti linee guida esplicano lo svolgimento del procedimento relativo alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili.

**Articolo 2**

(Definizioni)

1. Ai fini del presente procedimento per le espressioni "Fonti rinnovabili", "Impianti alimentati da fonti rinnovabili", "Procedimento unico" e "Impianto di connessione" si rimanda alle definizioni previste dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 387/2003, dal D.M. 18 dicembre 2008 e dalla deliberazione 23 luglio 2008 – ARG/elt 99/08 dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas.

2. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. n. 3/2009 e dell'art. 1 comma 17 della L.R. 28 dicembre 2009 n. 5, fino all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale (P.E.A.R.S.), l'Autorità procedente, competente al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è la Regione Autonoma della Sardegna.

### **Articolo 3**

(Ambito di applicazione)

1. Le modalità amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Tra le "Opere connesse" sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti o concordati con il gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente.

Sono considerate "opere necessarie alla connessione alla rete elettrica", tutti gli interventi necessari per connettere gli impianti alla rete elettrica di distribuzione o alla rete di trasmissione, nonché le opere di connessione tra le predette reti, dichiarate dai gestori indispensabili per garantire l'immissione in rete di tutta l'energia effettivamente prodotta dagli impianti.

### **Art.4**

(Regime giuridico delle autorizzazioni)

1. L'Autorizzazione Unica (A.U.), ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, è rilasciata dall'Amministrazione procedente a seguito di un procedimento cui devono essere sottoposti determinati progetti volti alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale e parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e di quanto espressamente previsto dalla normativa regionale per le diverse tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo, non necessitano dell'A.U. gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati:

- a) gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore a 60 kW;
- b) gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW;
- c) gli impianti alimentati a biomassa di potenza nominale inferiore a 200 kW;
- d) gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas inferiori a 250 kW;
- e) gli impianti di produzione di energia da fonte idraulica inferiore a 100 kW.

Gli impianti individuati dalla lett. a) alla lett. e) sono assoggettati alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività, alla quale devono essere allegati eventuali autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità;

- f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della L. 9 gennaio 1991 n. 10 e successive modificazioni, in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedono l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, i quali ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 15 maggio 2008, n. 115 sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività, di cui agli artt. 22-23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e ss.mm., è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

3. Per gli impianti di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini della conoscenza degli impianti realizzati sul territorio, i richiedenti devono trasmettere ai competenti uffici regionali copia della Dichiarazione di Inizio Attività, della comunicazione preventiva al Comune di cui alla precedente lett. f) o copia della Dichiarazione unica autocertificativa per le Attività Produttive (D.U.A.P.) di cui all'art. 1, commi 16-32 della L.R. n. 3/2008.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. 19 febbraio 2007, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

5. La potenza installabile, determinata dalle caratteristiche strutturali dell'edificio su cui l'intervento dovrà essere realizzato, nonché il regime edilizio degli interventi è di seguito esplicitato nonché riepilogato nelle sottoelencate tabelle.

### A. Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA)

Sono soggetti alla disciplina di denuncia di inizio attività prevista agli artt. 22 e 23 del Dpr 380/2001, gli impianti di seguito elencati:

A1. di potenza elettrica nominale inferiore alla soglia indicata nella Tabella seguente:

Fonte	Soglie
Eolica	60 kW
Solare Fotovoltaico	20 kW
Idraulica	100 kW
Biomasse	200 kW
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW

Tabella 1 - impianti esclusi dalla Autorizzazione Unica (sottosoglia)

Nel caso in cui per la realizzazione dell'impianto rientrante tra le tipologie e le soglie di cui alla tabella 1 occorra acquisire altri atti di autorizzazione, pareri, valutazioni o assensi comunque denominati, gli stessi sono acquisiti e allegati alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza .

A2. Gli impianti di energia da fonti rinnovabili da realizzare o installare in edifici o fabbricati esistenti, qualunque sia la destinazione d'uso, sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria come definita dall'art.3 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, e sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) .

A3. Ai sensi dell'art.27, comma 20, della Legge n.99/2009, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione ad alto rendimento alimentate da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 1000 kW elettrici, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D.lgs.n. 20/2007.

### B. Interventi in regime di installazione libera soggetti a Comunicazione Preventiva.

È sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, per gli interventi previsti dall'art. 11, c.3 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 considerati di manutenzione ordinaria e di seguito elencati:

- a) l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- b) l'installazione di impianti solari (termici o fotovoltaici):
  - aderenti nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e non siano eccedenti la superficie delle falde del tetto;
  - integrati nei tetti degli edifici i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e non siano eccedenti la superficie delle falde del tetto.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 40 del 25.3.2010, convertito con legge n.73 del 22 maggio 2010, sono eseguiti previa comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, al Comune e nel rispetto dei presupposti indicati al 1 comma del medesimo articolo, i seguenti interventi:

- i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) " Centro Storico" come individuata nei vigenti strumenti urbanistici comunali.

Ai sensi dell'art. 27, comma 20, della legge n. 99/2009, l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione ad alto rendimento alimentate da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 50 kW elettrici, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 20/2007, sono assoggettati alla "sola comunicazione" da presentare all'autorità competente ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

**Interventi in immobili e aree vincolati:** sono esclusi dalla Comunicazione preventiva gli interventi previsti su immobili ricadenti nell'ambito della Parte seconda e dell'art.136, comma 1 lett.b) e c) del D.lgs 22.1.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", per i quali è prevista la procedura amministrativa della Denuncia di Inizio Attività di cui agli Artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero, nel caso la potenza ecceda i limiti della tabella 1 sopra riportata, si dovrà procedere all'avvio del procedimento di autorizzazione unica.

### C. Interventi assoggettati ad Autorizzazione unica.

La costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, non previsti ai precedenti punti A e B , sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione ai sensi degli artt. 5 e ss. delle presenti Linee Guida regionali.

Tabella 2 – Quadro sinottico

Normativa	Tipologia impianto	Potenza/ destinazione d'uso	Procedura autorizzativa	Competenza amministrativa
D.L. n.40/2010 come convertito L.n.73/2010 Art.5	<b>Pannelli solari, fotovoltaici e termici</b>	Senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare fuori zona A) "Centro storico", come individuata nei vigenti strumenti urbanistici comunali.	<b>Comunicazione preventiva</b> , anche per via telematica, inizio lavori	<b>Comune</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	<b>Qualunque tipologia di impianto fotovoltaico</b>	0-20 KW tutte le destinazioni d'uso	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	<b>Comune</b>
D.m. 19.02.2007 art.2, comma 1 lett.b3 D.lgs.,30.05.2008 n.115 art.11	<b>Impianto fotovoltaico integrato</b> installato sul tetto di edifici esistenti senza modificarne la sagoma	<b>qualsiasi potenza e destinazione d'uso</b> (civile, industriale, agricolo, commerciale e di servizi)	<b>Comunicazione preventiva</b> esclusi immobili ed aree vincolate	<b>Comune</b>
<b>Non ricompreso</b> nella categoria del D.m. 19.02.2007 art.2, comma 1 lett.b3	<b>Impianto fotovoltaico integrato</b> installato sul tetto di edifici esistenti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda o	<b>qualsiasi potenza e destinazione d'uso</b> (civile, industriale, agricolo, commerciale e di servizi)	<b>Denuncia inizio (DIA):</b> è considerata manutenzione straordinaria. Occorre allegare	<b>Comune</b> Alla Dia il proponente allega le altre autorizzazioni

	aderente alla superficie degli edifici ed i <b>cui componenti modificano la sagoma</b> degli edifici medesimi.		l'autorizzazione paesaggistica se in immobili o aree vincolate ai sensi D.lgs.n°42/2004	necessarie
d.m.19.02.2007 art.2,comma 1 lett.b2 D.lgs.,30.05.2008 n.115 art.11	<b>Impianto fotovoltaico parzialmente integrato</b> aderente al tetto di edifici esistenti e che rispetta contemporaneamente tutte le condizioni previste dall'art.11 del D.lgs n.115/2008	<b>qualsiasi potenza e destinazione d'uso</b> (civile,industriale,agricolo,commerciale e di servizi)	<b>Comunicazione preventiva</b>	<b>Comune</b>
d.m.19.02.2007 art.2,comma 1 lett.b1 e b2	<b>Impianto fotovoltaico</b> - non integrato - parzialmente integrato <b>in edifici esistenti</b> che <u>non rispetta contemporaneamente</u> tutte le condizioni previste dall'art.11 del D.lgs n.115/2008	<b>qualsiasi potenza e destinazione d'uso</b> (civile,industriale,agricolo,commerciale e di servizi)	<b>Denuncia inizio attività (DIA):</b> è considerata manutenzione straordinaria. Occorre allegare l'autorizzazione paesaggistica se in immobili o aree vincolate ai sensi D.lgs.n°42/2004	<b>Comune</b>
d.m.19.02.2007 art.2,comma 1 lett.b1 D.lgs. 387/2003	<b>Impianto fotovoltaico non integrato ubicato al suolo</b>	inferiore a 20 KW	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	<b>Comune</b>
d.m.19.02.2007 art.2,comma 1 lett.b1 –b2 D.lgs. 387/2003	<b>Impianto fotovoltaico non integrato ubicato al suolo o integrato o parzialmente integrato su strutture di nuova realizzazione</b>	superiore a 20 KW	<b>Autorizzazione unica</b>	<b>Regione</b>

<b>Normativa Solare Termodinamico</b>	<b>Tipologia impianto</b>	<b>Potenza/destinazione d'uso</b>	<b>Procedura autorizzativa</b>	<b>Competenza amministrativa</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 3	Qualunque tipologia di impianto	qualsiasi potenza <b>e destinazione d'uso</b> (civile,industriale,agricolo,commerciale e di servizi)	<b>Autorizzazione Unica</b>	<b>Regione</b>
<b>Normativa Idroelettrico</b>	<b>Tipologia impianto</b>	<b>Potenza/ destinazione d'uso</b>	<b>Procedura autorizzativa</b>	<b>Competenza amministrativa</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	Qualunque tipologia di impianto	0-100 KW qualsiasi <b>destinazione d'uso</b>	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	<b>Comune</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	Qualunque tipologia di impianto	Superiore a 100 KW qualsiasi <b>destinazione d'uso</b>	<b>Autorizzazione Unica</b>	<b>Regione</b>
<b>Normativa Eolica</b>	<b>Tipologia impianto</b>	<b>Potenza/ destinazione d'uso</b>	<b>Procedura autorizzativa</b>	<b>Competenza amministrativa</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	Qualunque tipologia di impianto	0-60 KW qualsiasi destinazione d'uso	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	<b>Comune</b>

D.lgs.,30.05.2008 n.115 art.11c.3	<b>Singoli generatori eolici</b> di altezza non superiore a 1,5 metro e di diametro non superiore a 1 metro	per qualsiasi potenza qualsiasi <b>destinazione d'uso</b>	<b>comunicazione preventiva</b>	<b>Comune</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	Qualunque tipologia di impianto	Superiore a 60 KW qualsiasi destinazione d'uso	<b>Autorizzazione Unica</b>	<b>Regione</b>
<b>Normativa Biomassa</b>	<b>Tipologia impianto</b>	<b>Potenza /destinazione d'uso</b>	<b>Procedura autorizzativa</b>	<b>Competenza amministrativa</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	impianti non cogenerativi	0-200 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	<b>Comune</b>
L.99/2009 art.20 comma 27	impianti micro cogenerativi	0-50 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>comunicazione preventiva</b>	<b>Comune</b>
L.99/2009 art.20 comma 27	impianti cogenerativi ad alto rendimento	0-1000 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	<b>Comune</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	impianti non cogenerativi	Superiore a 200 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>Autorizzazione unica</b>	<b>Regione</b>
<b>Normativa Gas scarica,gas residuati dai processi di depurazione e biogas</b>	<b>Tipologia impianto</b>	<b>Potenza/ destinazione d'uso</b>	<b>Procedura autorizzativa</b>	<b>Competenza amministrativa</b>
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	impianti non cogenerativi	0-250 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	Comune
L.99/2009 art.20 comma 27	impianti micro cogenerativi	0-50 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>Comunicazione preventiva</b>	Comune
L.99/2009 art.20 comma 27	impianti cogenerativi ad alto rendimento	0-1000 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>Denuncia inizio attività (DIA)</b>	Comune
D.lgs. 387/2003, art.12 comma 5	impianti non cogenerativi	Superiore a 250 KWe qualsiasi destinazione d'uso	<b>Autorizzazione unica</b>	Regione

## Articolo 5

(Contenuto della istanza)

1. All'istanza per il rilascio di autorizzazione unica deve essere allegata la seguente documentazione (da presentarsi in una copia su supporto cartaceo e in una su supporto digitale, come indicato nell'allegato A2):

- a) copia del progetto definitivo dell'iniziativa (ex articolo 93 del D.Lgs. n. 163/2006 nel caso di opere pubbliche o livello equivalente ai fini della A.U.) comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.
- b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indichi in particolare:

- dati generali del proponente e, nel caso di impresa, anche una sintetica illustrazione del profilo aziendale;
  - descrizione delle caratteristiche della fonte rinnovabile utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
  - descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, dati e planimetrie descrittive del sito, di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica (schemi di connessione dell'impianto alla rete e della individuazione del punto di connessione) e delle infrastrutture indispensabili previste per la costruzione e l'esercizio;
  - piano di dismissione dell'impianto che prevede, alla cessazione dell'attività produttiva: le modalità di rimozione dell'impianto stesso, delle infrastrutture e di tutte le opere connesse; il ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio e le modalità di smaltimento del materiale dismesso;
  - il possesso della capacità economico/gestionale ed imprenditoriale nonché le ricadute occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale.
  - dati e planimetrie descrittive del sito;
- c) preventivo per la connessione ovvero soluzione tecnica minima generale concordati con il gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione, o redatti dal medesimo gestore, secondo le disposizioni di cui agli artt. 6 e 19 della delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettati in via definitiva dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, concordati con il gestore di rete competente o predisposti dal medesimo gestore, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
- d) documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare. La documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso in cui il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria.
- e) concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico;

f) l'elenco degli Enti, con i relativi indirizzi, ritenuti dal Proponente competenti ad esprimere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati ai sensi della vigente normativa, necessari all'ottenimento dell'A.U., ai quali il proponente deve trasmettere, subordinatamente alla presentazione della domanda di autorizzazione, copia del progetto definitivo di cui al precedente comma 1, nonché copia dell'istanza di autorizzazione unica. Tale elenco deve obbligatoriamente comprendere i seguenti Enti:

- 1) Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente;
- 2) Assessorato Regionale Enti locali, Finanze e Urbanistica
- 3) Comune o Comuni competenti per territorio;
- 4) Provincia o Province competenti per territorio;
- 5) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S.);
- 6) Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale-Servizio Territoriale competente per territorio;
- 7) Gestore della rete elettrica cui l'impianto deve essere collegato;
- 8) Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

Al fine di agevolare la verifica degli ulteriori Enti interessati ad esprimere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e considerando che gli stessi potranno variare, caso per caso, a seconda del contesto territoriale di riferimento si segnala la seguente lista, a mero titolo indicativo non esaustivo:

- 9) Assessorato Regionale Lavori Pubblici-Genio Civile;
- 10) Presidenza della Regione -Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna;
- 11) Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio;
- 12) Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 13) Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- 14) Consorzio di Bonifica;
- 15) Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni;
- 16) A.N.A.S.;
- 17) Ferrovie dello Stato e/o altri soggetti gestori di linee ferroviarie;
- 18) Consorzi industriali provinciali;
- 19) Enti di gestione dei parchi;

20) Ministero della Difesa;

21) Aeronautica Militare;

22) Marina Militare;

23) Agenzia del Territorio competente;

h) copia delle note di avvenuto deposito presso gli Enti indicati al precedente punto f) (timbro del protocollo in ingresso o copia della cartolina postale attestante la data dell'avvenuta ricezione) degli elaborati progettuali di cui al precedente punto a);

i) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 attestante la non assoggettabilità dell'impianto alla procedura di verifica o alla procedura di Valutazione d'Impatto ambientale (V.I.A.),

oppure

copia della deliberazione della Giunta regionale di non assoggettabilità a V.I.A. o di giudizio positivo di compatibilità ambientale, qualora il proponente abbia già effettuato le procedure di cui sopra ai termini del D.Lgs. n. 4/2008, della L.R. n. 3/2009, articolo 5, commi 23 e 24 e della deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 del 23.4.2008 <sup>(1)</sup>;

oppure

copia dell'istanza di avvio del procedimento di verifica/VIA nel rispetto di quanto disposto dalle procedure prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 del 23.4.2008 <sup>(2)</sup>;

l) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la non assoggettabilità dell'impianto alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ovvero domanda di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e della L.R. n. 4/2006;

m) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento e che le medesime aree non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE "uccelli",

oppure

---

<sup>1</sup> Se l'intervento ricade nella tipologia delle opere da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., il proponente può espletare la relativa procedura in via preliminare rispetto alla richiesta di A.U sul livello di progettazione preliminare.

Se l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è contestuale a quello di A.U. è richiesto un livello progettuale definitivo.

<sup>2</sup> Se l'intervento ricade in una area sic e/o zps, e non rientra nell'ambito di applicazione della verifica/VIA, deve essere prodotto lo studio per la valutazione di incidenza o il parere di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza.

eventuale copia del provvedimento di giudizio positivo di valutazione di incidenza o del parere di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza, qualora il proponente abbia già effettuato la relativa procedura,

oppure

copia dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di incidenza se prevista ai sensi del D.P.R. n.120/2003 e ss.mm (<sup>3</sup>);

- n) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 attestante che le aree interessate dall'intervento non risultano soggette a vincolo paesaggistico,

oppure

relazione di compatibilità paesaggistica redatta ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

- o) certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) con la dicitura "antimafia" (articolo 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252).

- p) dichiarazione attraverso la quale il proponente si impegna alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'Amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in conferenza di servizi in misura pari al 5% del valore complessivo dell'intervento comprensivo delle opere previste dal Piano di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario.

- q) attestazione di Istituto di Credito o abilitato – anche attraverso lettera di "patronage" – di disponibilità a finanziare l'iniziativa e di sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo.L'attestazione può essere presentata anche al momento del ritiro dell'autorizzazione unica.

- r) dichiarazione di primaria Compagnia di Assicurazione della disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di: mancata erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica all'ente gestore di rete; furto, atti vandalici e calamità atmosferiche afferenti macchinari e attrezzature necessarie per la produzione dell'energia.

---

<sup>3</sup> Nel caso di progetti sottoposti a VIA o verifica sul progetto definitivo, la relativa istanza al Servizio Savi deve essere accompagnata dalla copia dell'istanza di AU.

- s) elenco dei soggetti (c.d. contro interessati) nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
- t) copia della ricevuta di avvenuto versamento relativo al costo di istruttoria di cui all'art. 9.

## **Articolo 6**

(Verifica della documentazione e avvio del procedimento)

1. Il procedimento unico è indetto secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle istanze di autorizzazione al protocollo dell'Amministrazione procedente, nel rispetto del termine di cui al comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003.
2. Il proponente presenta l'istanza per il rilascio della A.U. per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, mediante una domanda, redatta sulla base dello schema di cui all'allegato A1 e della relativa scheda riepilogativa di cui all'allegato A2, indirizzata alla Amministrazione procedente allegando una copia cartacea e una su supporto digitale (contenente la copia degli elaborati conforme agli originali presentati) della documentazione di cui al precedente articolo 5.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione procedente verifica l'esattezza e la completezza della documentazione di cui al precedente art. 5 e, in tal caso, comunica al richiedente l'avvio del procedimento, che decorre dalla data del timbro di protocollo dell'Amministrazione procedente impressa sulla domanda stessa.
4. In caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione procedente richiede le necessarie integrazioni documentali. Tale richiesta determina l'interruzione dei termini del procedimento. La mancata produzione della documentazione nel termine indicato al proponente, che non può superare i 30 giorni, salvo eccezionali e motivate esigenze ed in ogni caso non oltre il termine di 60 giorni, comporta l'improcedibilità dell'istanza. In tal caso il procedimento si intende avviato solo alla data del ricevimento dell'istanza completa. È cura del proponente inoltrare le integrazioni richieste a tutti gli Enti interessati dal procedimento.
5. Sono considerate "serre fotovoltaiche effettive" quelle con una capacità agricola adeguata, che vincoli il terreno sottostante ad una produttività agricola superiore a quella del campo aperto e per cui è verificabile il livello minimo dell'illuminazione media superiore o uguale al 75%.<sup>(4)</sup>

---

<sup>4</sup> Per la definizione di capacità agricola adeguata e del livello minimo dell'illuminazione media si rimanda all'Allegato 4 del presente atto.

6. Le autorizzazioni per tali impianti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che svolgono direttamente l'attività agricola o abbiano la qualifica di soci di maggioranza negli organismi societari produttori.

### **Articolo 7**

(Istruttoria e conferenza di servizi)

1. L'Amministrazione procedente esamina l'esattezza e la correttezza della documentazione presentata dal proponente ed effettua la relativa istruttoria tecnico-amministrativa anche sulla base delle linee guida per la localizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici previsti nell'art.18 della L.R.n. 2/2007 come modificato dalla L.R. n. 1/2009, art. 6, comma 8, e nelle deliberazioni adottate in materia dalla Giunta regionale (n. 30/2 del 23.5.2008, Delib.G.R. n. 59/12 del 29.10.2008, Delib.G.R. n. 66/24 del 27.11.2008 e Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009) e dei successivi atti di indirizzo.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione unica, a seguito della verifica preliminare di cui all'articolo 6 e al comma 1 del presente articolo, nonché dell'avvenuto deposito delle eventuali integrazioni richieste, l'Amministrazione procedente indice la Conferenza dei Servizi, svolta con le modalità stabilite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni (compresa quella paesaggistica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004), le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa nazionale e regionale.

3. All'interno della conferenza di Servizi di cui al precedente comma 2, l'Assessorato regionale dell'Urbanistica esprime il parere in ordine al requisito di basso valore paesaggistico delle aree in cui ubicare gli impianti proposti, anche tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 387/2003, articolo 12, comma 7, per le zone agricole in riferimento alle disposizioni in materia di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

4. Qualora la realizzazione dell'impianto sia subordinata alla procedura di verifica o di V.I.A., di valutazione di incidenza, nonché di A.I.A., i termini per il procedimento unico sono sospesi fino all'acquisizione di parere di compatibilità ambientale o di non assoggettabilità a V.I.A. e/o del giudizio positivo di valutazione di incidenza e/o della A.I.A.

5. La Conferenza di Servizi è convocata mediante comunicazione trasmessa con raccomandata A/R al proponente e, anche solo con modalità telematiche, a tutti gli Enti interessati indicati dal proponente all'articolo 5, comma 1, lett. f).

6. In conferenza il proponente illustra il progetto e gli Enti convocati esprimono i propri pareri o assensi, di qualsiasi natura, con propria nota, ovvero attraverso un proprio rappresentante allo scopo delegato.

Il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto.

7. Nei casi di impianti ubicati al di fuori di apposite aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oppure nel caso di impianti collocati in aree diverse dalla zona urbanistica D o G specifica e che non consentono il mantenimento degli usi tipici, con particolare riferimento a quelli agro-silvopastorali, della zona urbanistica nella quale ricadono, è necessaria la variazione dello strumento urbanistico. In tali casi, in sede di conferenza, il parere dell'amministrazione comunale competente deve essere accompagnato dalla delibera del Consiglio Comunale di adozione della variante. La procedura di variante dello strumento urbanistico segue quanto previsto dall'articolo 20 della L.R. n. 45/1989 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei termini previsti dall'art.12 del D.lgs. n. 387/2003 per il rilascio dell'autorizzazione unica.

8. L'Autorità Procedente provvede alla stesura di un resoconto verbale per ogni riunione della Conferenza di servizi ed all'inoltro dello stesso alle Amministrazioni interessate.

9. In caso di istruttoria negativa al proponente è data comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis legge n. 241/1990 e ss.mm.

10. Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti linee guida si rimanda alla disciplina prevista dalla legge n. 241/90 e ss.mm.

### **Articolo 8**

(Autorizzazione unica)

1. Il provvedimento conclusivo di diniego o di rilascio dell'autorizzazione deve indicare le relative motivazioni tecnico e/o amministrative. Il tempo massimo per la conclusione del procedimento non potrà essere superiore a 180 giorni, fatti salvi i tempi di sospensione dovuti alla richiesta di integrazioni o alla conclusione della valutazione di impatto ambientale e/o di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale <sup>(5)</sup>.

2. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione dell'impianto, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. L'autorizzazione unica determina anche, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le modalità con le quali il proponente assicura il rispetto dell'obbligo della rimessa in

---

<sup>5</sup> Nei casi in cui l'impianto debba essere realizzato, anche in forma integrata, su una nuova struttura edilizia, non avente carattere strettamente strumentale alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il rilascio dell'autorizzazione unica è subordinato al conseguimento da parte del richiedente del titolo abilitativo a costruire per la struttura edilizia principale.

pristino - con l'eventuale riutilizzo dei materiali - dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto a seguito della dismissione dell'impianto medesimo.

4. L'autorizzazione unica costituisce titolo per l'esercizio dell'impianto ed ha durata definita non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni in relazione alla tipologia dell'impianto, fatto salvo l'obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni recepite nell'autorizzazione unica.

5. L'autorizzazione unica non è cedibile a terzi se non previo consenso dell'Amministrazione procedente subordinato alla verifica in capo al cessionario della sussistenza dei presupposti previsti dal precedente articolo 5.

6. Entro dieci giorni dalla conclusione del procedimento di autorizzazione, l'Amministrazione procedente comunica il provvedimento finale al proponente e a tutte le Amministrazioni interessate.

7. L'autorizzazione rilasciata indica il termine di inizio dei lavori, che in ogni caso non può essere inferiore ad un anno. Decorso il termine individuato nell'autorizzazione, la stessa decade. Detto termine può essere prorogato su richiesta del proponente, qualora il ritardo non sia imputabile allo stesso, per un periodo di tempo pari al ritardo stesso.

#### **Articolo 9**

(Oneri istruttori)

1. L'Amministrazione Regionale si riserva di definire con successivo atto di Giunta gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell'A.U.

#### **Articolo 10**

(Impegni ed obblighi del proponente)

1. Nel caso di esito favorevole della Conferenza dei Servizi, il proponente sottoscrive un atto di impegno nei confronti dell'Amministrazione procedente e del Comune o dei Comuni interessati territorialmente dall'intervento, attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fase di costruzione dell'impianto, sino alla sua entrata in esercizio. Nell'atto di impegno sono definiti i tempi di costruzione, di avvio e di collaudo finale dell'impianto, ed è sancito l'obbligo a dare inizio ai lavori entro il termine stabilito dal provvedimento finale di autorizzazione e a concluderli entro il periodo di tempo previsto dal progetto definitivo.

2. L'atto di impegno dovrà essere corredato di una fideiussione bancaria e/o assicurativa che il proponente è tenuto a stipulare a favore dell'Amministrazione procedente, a garanzia degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto, secondo le modalità indicate dall'articolo 5, comma 1, lett.p).

3. Nella fase di dismissione dell'impianto il proponente deve impegnarsi a:

- a) comunicare al Comune interessato e all'Amministrazione procedente la data definitiva di cessazione dell'attività;
- b) la corretta dismissione dell'impianto secondo il piano di dismissione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), nonché il ripristino dei luoghi, affinché risultino disponibili per le attività previste per essi.

A riguardo, gli uffici competenti dell'Amministrazione procedente sono tenuti ad accertare che la completa dismissione dell'impianto e la messa in pristino dei luoghi avvenga nei due anni solari successivi alla data di comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo.

### **Articolo 11**

(Disposizioni in merito alle procedure di esproprio)

1. Come stabilito dal comma 1 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". Pertanto è applicabile la disciplina di cui al D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.

2. In caso di esproprio il proponente deve fornire alla Amministrazione procedente tutte le informazioni relative alle particelle catastali interessate oltre ad una perizia giurata di stima dei beni dei quali si richiede l'esproprio; inoltre è suo onere effettuare la pubblicazione con le forme e modalità di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 327/2001, conseguentemente all'avvio del procedimento effettuato dal Servizio competente.

3. In caso di esproprio il proponente deve provvedere alla stipulazione di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo equivalente al valore del bene espropriato allo scopo di assicurare che l'impianto resti in funzione per la durata prevista dall'autorizzazione, salvo impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al proponente. In tal caso, resta comunque impregiudicato l'obbligo del proponente di destinare le aree interessate esclusivamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per la durata di venti anni dalla messa in esercizio dell'impianto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario.

4. Nel caso di attivazione della procedura di esproprio la Amministrazione procedente provvede alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione unica sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) con effetto di notifica agli interessati, nonché agli effetti dell'evidenza pubblica della dichiarazione di pubblica utilità, la quale deriva ope legis dallo stesso provvedimento.


## **Articolo 12**

(Norme transitorie)

1. Le istanze di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente art. 3, comma 1 ed il cui procedimento non è ancora stato concluso - fino all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale (P.E.A.R.S.), sono trasferite al competente Ufficio della Regione.

2. Le istanze così pervenute verranno esaminate nell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo dell'ufficio. Per i procedimenti già avviati, qualora ne sussistano i presupposti di legge, sono fatti salvi gli effetti degli atti endoprocedimentali già compiuti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione procedente di richiedere le integrazioni necessarie ai sensi delle presenti linee guida. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino all'acquisizione della documentazione richiesta.

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA**  
(articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)



Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n.c. \_\_\_\_\_

CAGLIARI

Agli Enti Interessati di cui all'indirizzario allegato (punto VI dell'allegato A2)

**Oggetto:** Domanda di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 3/2009 e dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/03, per la ..... (1) e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da fonte rinnovabile ..... (2) sito in..... (3) di potenza nominale ..... (4) kW.

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a il..... a .....Provincia..... residente nel Comune di .....Provincia..... Via.....n°.....C.A.P..... Tel. ....Fax ..... e\_mail.....

in qualità di:

- Proprietario
- Legale Rappresentante della Società

avente sede legale in Via.....n°..... del Comune di.....Provincia.....

- Amministratore di ..... (Cognome e Nome/Ragione sociale)

C.F. 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni:

presso..... via.....n..... Comune.....Prov.....C.A.P..... Tel. ....Fax ..... e\_mail.....

## CHIEDE

ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 3/2009 e dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/03, il rilascio dell'Autorizzazione Unica per

- la costruzione

*ovvero*

- la modifica, il potenziamento, il rifacimenti totale o parziale e la riattivazione

e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica di potenza nominale prevista ..... (4) kW,

alimentato da fonti rinnovabili ..... (2)

da ubicarsi nel Comune di.....

Provincia.....località.....

distinto al:

N.C.T. del Comune di .....foglio/i.....particella/e.....cat.....

N.C.E.U. del Comune di .....foglio/i.....particella/e.....cat.....

## DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere legittimato in quanto:

- proprietario;

*ovvero*

- titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile con la realizzazione e gestione dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture di cui al D.Lgs. 387/03;

*ovvero*

- di avvalersi della procedura di esproprio di cui al D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii..

In osservanza del D.Lgs. 196/2003 si autorizza l'Amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati personali.

Data.....

Il Richiedente (firma).....

N.B: La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

(1) Specificare se costruzione, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione

(2) Precisare se eolica, solare, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas

(3) Indicare il comune e la località

(4) Indicare la potenza elettrica



VI. Elenco degli o degli enti competenti a cui è stata trasmessa copia del progetto definitivo <sup>2</sup>:

Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Assessorato Regionale Urbanistica EE.LL.-Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica, competente per territorio	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Comune o Comuni competenti per territorio	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Provincia o Provincie competenti	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAS)	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale-Servizio Territoriale competente per territorio	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Gestore della rete elettrica cui l'impianto deve essere collegato	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Assessorato Regionale Lavori Pubblici-Genio Civile	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Presidenza della Regione – Dir. Gen. Agenzia regionale distretto idrografico Sardegna	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Ente Nazione per l'Aviazione Civile (ENAC)	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Consorzio di Bonifica	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
A.N.A.S.	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Ferrovie dello Stato e/o altri soggetti gestori di linee ferroviarie	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Consorzi industriali provinciali	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>

<sup>2</sup> Specificare anche la eventuale motivazione di interesse o di esclusione

.....	.....
Enti di gestione dei parchi	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
.....	.....
Ministero della Difesa-Genio Difesa	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
.....	.....
Aeronautica Militare	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
.....	.....
Marina Militare	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
.....	.....
Altro	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
.....	.....
Altro	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
.....	.....
Altro	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
.....	.....

**VII. Vincolistica territoriale:**

**VIII.** barrare l'opportuna casella per indicare se l'impianto, opera o intervento ricade all'interno di aree soggette ai seguenti vincoli di legge:

- a) Aree naturali protette, di cui alla L. 06.12.1991, n. 394 si  no
- b) Parchi, riserve, monumenti naturali, aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale di cui alla L.R. 6.7.1989, n.31 si  no
- c) Aree di cui alle Direttive 92/43/CEE (SIC) e 79/409/CEE (ZPS) si  no
- d) Aree di cui alla L.R. 29.7.1998, n.23 (Oasi) si  no
- e) Fasce di rispetto dai corsi d'acqua, dai laghi e dalla costa marina, ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali) si  no
- f) Boschi tutelati ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 si  no
- g) Zone vincolate ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (ex Leggi n. 1497/39 e n. 1089/39 ora abrogate) si  no
- h) Zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13.3.1976, n. 448 si  no
- i) Zone marine di tutela biologica ai sensi della L. 14.7.1965, n. 963 si  no
- j) Zone marine di ripopolamento ai sensi della L. 41/82 si  no
- k) Zone di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/23 si  no
- l) Fasce di rispetto di sorgenti o captazioni idriche si  no
- m) Zone vincolate agli usi militari si  no
- n) Zone di rispetto di infrastrutture (strade, oleodotti, cimiteri, etc.) si  no
- o) Zone classificate "H" (di rispetto paesaggistico, ambientale, morfologico, etc.) dagli strumenti urbanistici comunali si  no
- p) Altri vincoli ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) si  no

*Specificare quali*.....

.....

q) Vincolistica ai sensi del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) si  no

r) Area ricadente all'interno di un sito contaminato o potenzialmente contaminato ai termini del D.Lgs 152\06 si  no

s) Inserimento dell'intervento in aree inondabili o a rischio di piena, di pericolosità o a rischio per frana così come perimetrato dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) si  no

Indicare il livello di pericolosità (H) e la classe di rischio (R) geologico o idraulico.....

.....

t) Vincolistica ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 353, art. 10 si  no

u) Altri: in caso affermativo, specificare quali si  no

.....

.....

.....

.....

**IX.** Tempi di realizzazione.....

**X.** Costo complessivo dell'intervento.....

**XI.** Eventuali osservazioni del Proponente: .....

.....

.....

.....

.....

**XII.** .....

Titolo idoneo che abilita il Proponente alla realizzazione dell'impianto, opera o intervento:

.....

.....

.....

.....

**XIII.** .....

Elenco degli elaborati progettuali allegati in formato cartaceo:

a) Relazione descrittiva si  no

b) Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica, idrologica si  no

c) Rilievi planaltimetrici e stralcio dello strumento urbanistico vigente e relative norme di attuazione si  no

d) Calcoli preliminari strutture e impianti si  no

e) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici si  no

f) Piano particellare di esproprio si  no

g) Computo metrico e quadro economico si  no

h) IGM: 1:25.000, con ubicazione dell'impianto, opera, intervento si  no

- i) Corografia con Carta Tecnica Regionale: 1:10.000 con ubicazione dell'impianto, opera, intervento si  n
- j) Carta tematica in scala opportuna (da specificare) con ubicazione dell'impianto, dell'opera o dell'intervento si  n
- k) Documentazione fotografica e fotosimulazione dell'intervento si  n
- l) Planimetria stato di fatto dell'impianto, intervento, opera si  n
- m) Planimetria stato di progetto si  n
- n) Sezioni, prospetti si  n
- o) Relazione paesaggistica nel caso di aree soggette a vincolo paesaggistico **si**  n
- p) Relazione agropedologica completa di adeguata cartografia, dalla quale evincere la capacità d'uso del suolo, la suscettività del suolo all'uso proposto, la presenza di usi tipici e specializzati, la classificazione delle aree nelle classi di naturalità previste dal PPR, la presenza di terreni attrezzati per l'irrigazione, ecc. **si**  n
- q) Tavole di variante allo strumento urbanistico, qualora necessarie si  n
- r) Elenco dei soggetti (c.d. contro interessati) nei cui confronti il provvedimento finale è destinato produrre effetti diretti
- s) Preventivo per la connessione ovvero soluzione tecnica minima generale redatti dal gestore della competenza o concordati con il medesimo ente.
- t) Concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico

Altro (specificare).....  
 .....  
 .....  
 .....

#### XIV. Elenco degli elaborati progettuali allegati in formato digitale:

- a) Relazione descrittiva (in formato .pdf) si  no
- b) Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica, idrologica (in formato .pdf) si  no
- c) Rilievi planoaltimetrici e stralcio dello strumento urbanistico vigente e relative norme di attuazione (in formato .pdf) si  no
- d) Calcoli preliminari strutture e impianti (in formato .pdf) si  no
- e) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (in formato .pdf) si  no
- f) Piano particellare di esproprio (in formato .pdf) si  no
- g) Computo metrico e quadro economico (in formato .pdf) si  no
- h) IGM: 1:25.000, con ubicazione dell'impianto/opera/intervento (in formato .dxf, .shp o raster), georeferenziata secondo i sistemi di riferimento Roma40\_GaussBoaga e WGS84\_UTM\_Zone\_32N si  no
- i) Corografia con Carta Tecnica Regionale: 1:10.000 con ubicazione dell'impianto/opera/intervento (in formato vettoriale: .shp, .dwg. o .dxf) georeferenziata secondo i sistemi di riferimento Roma40\_GaussBoaga e WGS84\_UTM\_Zone\_32N si  no
- j) Carta tematica in scala opportuna (da specificare) con ubicazione dell'impianto/opera/intervento (in formato vettoriale .dxf, .shp o raster) georeferenziata secondo i sistemi di riferimento si  no

Roma40\_GaussBoaga e WGS84\_UTM\_Zone\_32N

- k) Documentazione fotografica e fotosimulazione dell'intervento e/o multimediale dell'intervento si  no
- l) Planimetria stato di fatto dell'impianto/intervento/opera (in formato vettoriale .dwg. o .dxf) in scala opportuna, georeferenziata secondo i sistemi di riferimento Roma40\_GaussBoaga e WGS84\_UTM\_Zone\_32N si  no
- m) Planimetria stato di progetto dell'impianto/intervento/opera (in formato vettoriale .dwg. o .dxf) in scala opportuna, georeferenziata secondo i sistemi di riferimento Roma40\_GaussBoaga e WGS84\_UTM\_Zone\_32N si  no
- n) Sezioni, prospetti dell'impianto/intervento/opera (in formato vettoriale .dwg. o .dxf) si  no
- o) Relazione paesaggistica nel caso di aree soggette a vincolo paesaggistico (in formato pdf) si  no
- p) Relazione agropedologica completa di adeguata cartografia, dalla quale evincere la capacità d'uso del suolo, la suscettività del suolo all'uso proposto, la presenza di usi tipici e specializzati, la classificazione delle aree nelle classi di naturalità previste dal PPR, la presenza di terreni attrezzati per l'irrigazione, ecc. (relazione in formato pdf e cartografia in formato vettoriale: shp, dwg o dxf) si  no
- q) Altro (specificare)

**Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni**

Timbro e firma  
del Proponente

Timbro e firma  
del Progettista



## DICHIARA INOLTRE CHE

l'intervento non è assoggettato alla procedura di verifica o alla procedura di Valutazione d'Impatto ambientale;

l'intervento non è assoggettato alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale;

le aree interessate dall'intervento, distinte al:

N.C.T. del Comune di .....foglio/i.....particella/e.....cat.....

N.C.E.U. del Comune di .....foglio/i.....particella/e.....cat.....

hanno la seguente destinazione urbanistica (specificare anche lo strumento urbanistico vigente):

.....  
 .....  
 .....  
 .....

le aree interessate non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat", e tra le zone di protezione speciale, ai sensi della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE "uccelli";

le aree interessate dall'intervento non sono assoggettate a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm..

Luogo e data .....

Timbro e firma  
del Progettista

**La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta in carta semplice, deve essere corredata della fotocopia leggibile di un documento d'identità (carta d'identità o passaporto) non scaduto del firmatario.**

### **Criteria per la individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e controlli**

L'obiettivo dell'Amministrazione Regionale è quello prioritario di fornire agli imprenditori agricoli uno strumento operativo in grado di semplificare l'iter procedurale, e nel contempo, individuare i criteri e i requisiti necessari per poter realizzare gli impianti produttivi serricoli e gli investimenti atti a garantire un'integrazione del reddito e un conseguente aumento occupazionale.

#### **1. Caratteristiche delle serre agricole e regime edilizio.**

La serra è un fabbricato rurale destinato alla realizzazione di un ambiente artificiale che, mediante il controllo di luce e/o umidità e/o temperatura, permette la produzione intensiva ortoflorofrutticola e/o la moltiplicazione di piante.

La serra è un manufatto realizzato in struttura metallica, con eventualmente un cordolo e/o muretto di limitata altezza e/o struttura in muratura o calcestruzzo, e chiusura in vetro o materiale similare. Le serre possono essere fisse o mobili. Sono fisse quando permanentemente ancorate al suolo, mobili in caso contrario.

Ai sensi del D.P.G.R. 3 agosto 1994 n. 228 (Direttive per le zone agricole), articolo 5, le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50 per cento del fondo in cui insistono, senza limiti, al contempo, di volumetria; le serre fisse non caratterizzate da strutture murarie fuori terra non hanno alcun limite di superficie coperta e sono considerate a tutti gli effetti strutture di protezione delle colture agrarie.

Ogni serra fissa, purchè volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata previa autorizzazione edilizia, fermo restando nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.

Ai sensi della L.R. 23 ottobre 2009 n. 4, articolo 10, le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, sono eseguite senza alcun titolo abilitativo, fermo restando nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.

#### **2. Definizione di "serra fotovoltaica effettiva".**

Sono considerate "serre fotovoltaiche effettive" quelle con capacità agricola adeguata, con un livello minimo di illuminamento uguale o maggiore al 75%, che vincoli il terreno sottostante ad una produttività agricola superiore a quella del campo aperto. In particolare è considerata "serra fotovoltaica effettiva" quel "manufatto chiuso fisso ed ancorato al terreno" che assolve contemporaneamente a due compiti: quello di fornire prodotti agricoli e/o florovivaistici e quello di produrre energia elettrica da fonte fotovoltaica.

### 3. Criteri per individuare la serra fotovoltaica effettiva.

I criteri per individuare una serra fotovoltaica effettiva sono:

- a) Il richiedente deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, che intende esercitare l'attività di produzione prodotti agricoli e/o florovivaistici congiuntamente alla produzione di energia fotovoltaica;
- b) il livello minimo di illuminamento della serra fotovoltaica, idoneo a soddisfare la tipologia di colture da produrre in serra, deve essere uguale o maggiore del 75%, facendo salva la possibilità per il richiedente di ottenere un minore livello di illuminamento (in funzione delle diverse tipologie di colture) mediante l'utilizzo di sistemi amovibili di ombreggiamento;
- c) il richiedente deve presentare, unitamente all'istanza di autorizzazione unica per nuove serre fotovoltaiche da realizzare la cui potenza sia superiore a 20 kW, una relazione agronomica che dimostri la capacità agricola adeguata intesa in termini di potenziale produttivo della stessa, che deve essere maggiore rispetto al potenziale produttivo del campo aperto.

Nella relazione agronomica in particolare deve essere indicato:

- ❖ il reddito agricolo lordo al 31 dicembre dell'anno precedente all'istanza, nel caso di attività già esistente;
- ❖ il reddito agricolo lordo ricavabile dall'esercizio delle attività di produzione agricola o florovivaistica nella serra fotovoltaica effettiva da autorizzare determinato ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate 32/E del 6 luglio 2009, per tutta la durata della serra fotovoltaica effettiva;
- ❖ la previsione del reddito ricavabile attraverso l'esercizio dell'attività di produzione di energia nella serra fotovoltaica effettiva da autorizzare, per il periodo di tempo in cui si usufruirà degli incentivi;
- ❖ il "potenziale produttivo", inteso come possibilità/capacità che la serra fotovoltaica effettiva da autorizzare ha di produrre colture rispetto alle sue caratteristiche progettuali;
- ❖ la commercializzazione della produzione agricola principale e di quella relativa alla vendita di energia;
- ❖ un piano di investimento da cui risultino manodopera impiegata, costi e ricavi, e la previsione di un reddito agricolo lordo determinato ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate 32/E del 6 luglio 2009, pag.4 lett.c) maggiore o uguale a quello derivante dalla produzione di energia, esclusi gli incentivi;

In tutti i casi di procedure semplificate, l'imprenditore agricolo dovrà comunicare e/o dichiarare rispettivamente in caso di semplice comunicazione preventiva o di denuncia inizio attività che trattasi di serra fotovoltaica effettiva ai sensi del presente atto.

La Regione Sardegna, Assessorato Regionale all'Agricoltura e Riforma Agropastorale attraverso L'Agenzia LAORE è incaricata di supportare l'imprenditore agricolo nella fase di progettazione e fornire all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione e/o comunque al ricevimento della comunicazione o della dichiarazione, ogni utile collaborazione nella fase istruttoria per la verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati quali elementi costitutivi di una "serra fotovoltaica effettiva".

### 4. Livello di illuminamento minimo della serra.

Il parametro illuminotecnico adottato per la valutazione del livello di illuminazione naturale di un ambiente confinato è il Fattore Medio di Luce Diurna (FMLD). Tale parametro adimensionale è definito come il rapporto tra l'illuminamento  $E_m$  medio in un ambiente confinato su una superficie interna orizzontale di riferimento e l'illuminamento  $E_0$  che si ha nello

stesso istante in un punto posto su una superficie orizzontale esterna ed esposta in modo tale da ricevere la luce dell'intera volta celeste, valutati entrambi in condizioni di cielo coperto.

Il parametro per la valutazione del livello di illuminamento minimo della serra fotovoltaica è calcolato considerando il rapporto tra Fattore Medio di Luce Diurna in presenza di copertura con pannelli fotovoltaici ( $FMLD_{PV}$ ) e il Fattore Medio di Luce Diurna Medio privo di qualsiasi tipo di ombreggiamento ( $FMLD_{ante}$ ).

Il livello di illuminamento della serra fotovoltaica (LISF) espresso in termini percentuali risulta quindi dato dalla relazione

$$LISF = \frac{FMLD_{PV}}{FMLD_{ante}} \cdot 100\%$$

Il livello di illuminamento minimo della serra così definito deve essere uguale o maggiore del 75%.

#### **5. Attività di monitoraggio e controllo.**

Al fine di garantire il monitoraggio delle attività serricole su tutto il territorio regionale, i Comuni con cadenza trimestrale, trasmettono all'Assessorato all'Agricoltura, Servizio Strutture, le comunicazioni e le denunce di inizio attività nelle ipotesi di interventi con procedure semplificate.

Fatta salva la competenza del Comune in ordine alla vigilanza sulle attività assentite, la Regione Sardegna si riserva la facoltà di procedere, attraverso l'Agenzia ARGEA Sardegna, ad attività di controllo in loco finalizzata alla verifica dei requisiti di "serra fotovoltaica effettiva" comunicati e/o dichiarati rispettivamente nella comunicazione, nella DIA e nella relazione agronomica allegata all'istanza di AU.

L'accertamento di eventuali difformità verranno comunicate agli organi competenti (compreso il GSE) per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

#### **6. Revisione dei parametri tecnici.**

Con Decreto dell'assessore dell'agricoltura, annualmente e qualora necessario, si provvede alla revisione e all'aggiornamento dei parametri tecnici contenuti nel presente atto di indirizzo.